



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 13 del Registro. Seduta del 26/04/2012

Oggetto: PIANO CASA REGIONALE LR 19/2009 E LR 1/2011

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore diciannove nella Sala delle Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente Dr. Luca Sgroia

Consiglieri assegnati n. 31-In carica n. 31.

Presenti n° 22

Assenti n° 9

COGNOME E NOME	Presente	COGNOME E NOME	Presente
1) Melchionda Martino - SINDACO	SI	17) Marotta Cosimo	SI
2) Petrone Antonio	NO	18) Di Cosmo Tarcisio	SI
3) Mazzini Pietro	SI	19) Cillo Alfonso	SI
4) Vastola Mauro	SI	20) Del Mastro Mauro	SI
5) Salviati Pasquale	SI	21) Polito Paolo	SI
6) Marisei Salvatore	NO	22) Fido Santo Venerando	NO
7) Rotondo Vincenzo	SI	23) Masala Emilio	SI
8) Sgroia Luca	SI	24) Ginetti Ennio	NO
9) Taglianetti Vito	SI	25) Rizzo Francesco	SI
10) Campagna Carmine	SI	26) Atrigna Massimiliano	SI
11) Cicalese Armando	SI	27) Bello Francesco	SI
12) Di Donato Mario	SI	28) Marra Arturo	SI
13) Vecchio Fausto	NO	29) Cariello Massimo	NO
14) Lenza Lazzaro	NO	30) Busillo Vito	NO
15) Cardello Damiano	NO	31) Rosania Gerardo	SI
16) Palladino Roberto	SI		

Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Gelormini.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

PREMESSO

- Che la Regione Campania, con la recente LR 1/2011, ha modificato sensibilmente le disposizioni della propria precedente LR 19/2009 recante il cosiddetto "Piano Casa";
- Che, fra l'altro, le disposizioni dell'art. 7 prevedono interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, attivata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale;
- Che, in particolare e oltre alle opere realizzabili sui singoli edifici, vi è la possibilità di intervenire in ambiti più estesi nei quali la realizzazione di interventi edilizi e/o urbanistici, in deroga, è connessa alla cessione di aree o immobili da destinare all'ERS (Edilizia Residenziale Sociale), unitamente alla corrispondente dotazione di standard;

PRECISATO

- Che la disciplina del comma 2 del citato art. 7, prevede che:
 - o l'intervento sia in **deroga** agli strumenti urbanistici e che pertanto essa, ai sensi dell'art. 14 del vigente DPR 380/01, debba riguardare esclusivamente i parametri di **densità edilizia, altezza e distanza fra fabbricati**;
 - o vi sia cessione al comune delle sole aree ovvero di alloggi o fabbricati da destinare a ERS;

RITENUTO

- Che l'intervento debba essere previsto in una zona omogenea in cui è possibile la realizzazione dell'intervento proposto atteso che la previsione dell'art. 7 non contempla cambi di destinazione urbanistica o interventi non ammessi nella zona omogenea in cui si prevede di intervenire (che configurerebbero, invece, una **variante**);
- Che l'ambito di progetto debba avere di dimensioni congrue per ospitare sia l'intervento privato in deroga, che le aree per ERS, oltre ai corrispondenti standard urbanistici (nella misura minima di legge);

CONSIDERATO

- Che, nel territorio comunale, i potenziali ambiti in aree urbane che rispettino i requisiti della norma e che abbiano sufficiente disponibilità di suolo sono senz'altro gli ambiti residenziali soggetti a PUA (sottozona B_b: di completamento, disciplinati dalle schede dalla n. 1 alla n. 8 della Parte III delle NTA);
- Che l'individuazione di tali ambiti come destinatari della deroga ex art. 7 comporterebbe:
 - la possibilità di **meccanismi premiali per gli interventi edilizi privati** già previsti nei PUA, usufruendo della deroga e in coerenza con le previsioni specifiche del Psc;
 - il facile **reperimento di ulteriori immobili da destinare a ERS** nell'ambito della superficie disponibile nei predetti PUA, in coerenza con le vigenti disposizioni del PRG che già individuano in questi ambiti la possibilità di ERS, seppure contenuti nella potenzialità edificatoria ad essi assegnata;
 - l'eventuale **realizzazione e cessione al comune di immobili da destinare a ERS** e dei relativi standard, a carico dei soggetti attuatori dei predetti PUA ed a costo zero per l'ente;

RITENUTO

- Dunque, di poter candidare per l'attuazione delle previsioni dell'art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa regionale, gli ambiti residenziali soggetti a PUA (disciplinati dalle schede dalla n. 1 alla n. 8 della Parte III delle NTA) individuati dal vigente PRG;



- Opportuno, tuttavia, predeterminare le modalità ed i limiti entro i quali consentire gli interventi in deroga, al fine di non snaturare le attuali previsioni insediative dei predetti PUA e quelle future in studio nel redigendo PUC;
- Pertanto, di dover limitare gli interventi in deroga nella misura percentuale massima del 40% della densità fondiaria residenziale (che esprime il massimo numero di abitanti insediati per ettaro di superficie fondiaria) calcolata quale incremento della capacità insediativa dei PUA e comunque fino ad un valore assoluto massimo di 133 ab/ha (misura già stabilita per i PUA);
- Analogamente di disporre, in funzione del valore di trasformazione, che l'intervento in deroga assicuri un sostanziale bilanciamento fra beneficio pubblico e privato;

VISTA

- La relazione predisposta dal settore Urbanistica, allegata alla presente proposta, che illustra, nel dettaglio, le motivazioni della scelta e le modalità con cui devono essere predisposti gli interventi finalizzati all'attivazione degli interventi in deroga ai sensi dell'art. 7 comma 2 della vigente LR 19/09;

PRECISATO

- Che il presente provvedimento non costituisce avvio del procedimento, ai sensi della vigente L. 241/90, e che, pertanto, i proprietari che volessero avanzare richiesta in attuazione di quanto fin qui proposto, dovranno farlo con apposita istanza entro i termini di validità del Piano casa, a pena di inammissibilità (art. 12, L. 19/2009);

PROPONE

- di candidare per l'attuazione delle previsioni dell'art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa regionale, gli ambiti residenziali soggetti a PUA (disciplinati dalle schede dalla n. 1 alla n. 8 della Parte III delle NTA) individuati dal vigente PRG;
- di stabilire che gli interventi in deroga sono consentiti nella misura percentuale massima del 40% della densità fondiaria residenziale (che esprime il massimo numero di abitanti insediati per ettaro di superficie fondiaria) calcolata quale incremento della capacità insediativa dei PUA e comunque fino ad un valore assoluto massimo di 133 ab/ha (misura già stabilita per i PUA);
- di stabilire, in funzione del valore di trasformazione dell'intervento in deroga, che l'intervento assicuri che il beneficio pubblico sia almeno pari al beneficio privato;
- di stabilire che le modalità di predisposizione degli interventi in deroga sono quelle dettagliate nella relazione preparata dal settore Urbanistica ed allegata alla presente proposta, che, fra l'altro esplicita il sistema di calcolo del valore di trasformazione e dei benefici pubblico e privato da utilizzare;
- di precisare che il presente provvedimento non costituisce avvio del procedimento, ai sensi della vigente L. 241/90, e che, pertanto, i proprietari che volessero avanzare richiesta in attuazione di quanto fin qui proposto, dovranno farlo con apposita istanza entro i termini di validità del Piano casa, a pena di inammissibilità (art. 12, L. 19/2009);
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, recante il T.U.E.L.

Il responsabile del settore
Ing. Lucia Rossi



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49 D.L.vo 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza per cui si rende necessario l'imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, 4° comma, del D.L.vo 267/2000;

PRESIDENTE: introduce il 2° punto all'o.d.g.: "**Piano Casa Regionale L.R. 19/2009 e L.R. 1/2011**";

Sentita la relazione dell'assessore all'Urbanistica, Cosimo Cicia, riportata in separato verbale;

Sentiti gli interventi riportati in separato verbale;

CONS. ROSANIA: chiede la verifica del numero legale;

SEGRETARIO: fatto l'appello risultano **presenti 19 consiglieri, assenti 12** (Petrone, Marisei, Campagna, Cicalese, Vecchio, Lenza, Cardello, Fido, Ginetti, Cariello, Busillo, Rosania) la seduta è valida per deliberare ;

PRESIDENTE: pone in votazione la proposta di deliberazione: "**Piano Casa Regionale L.R. 19/2009 e L.R. 1/2011**" che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 22

Assenti n.9

Con voti **favorevoli n. 19**(Melchionda, Sgroia, Mazzini, Vastola, Salviati, Rotondo, Tagliannetti, Di Donato, Palladino, Marotta, Di Cosmo, Cillo, Del Masto, Bello, Marra, Polito, Masala, Rizzo, Atrigna), **contrari n. 3** (Campagna Cicalese, Rosania)

Visto il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

- di candidare per l'attuazione delle previsioni dell'art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa regionale, gli ambiti residenziali soggetti a PUA (disciplinati dalle schede dalla n. 1 alla n. 8 della Parte III delle NTA) individuati dal vigente PRG;
- di stabilire che gli interventi in deroga sono consentiti nella misura percentuale massima del 40% della densità fondiaria residenziale (che esprime il massimo numero di abitanti insediati per ettaro di superficie fondiaria) calcolata quale incremento della capacità insediativa dei PUA e comunque fino ad un valore assoluto massimo di 133 ab/ha (misura già stabilita per i PUA);
- di stabilire, in funzione del valore di trasformazione dell'intervento in deroga, che l'intervento assicuri che il beneficio pubblico sia almeno pari al beneficio privato;



Comune di Eboli

- di stabilire che le modalità di predisposizione degli interventi in deroga sono quelle dettagliate nella relazione preparata dal settore Urbanistica ed allegata alla presente proposta, che, fra l'altro esplicita il sistema di calcolo del valore di trasformazione e dei benefici pubblico e privato da utilizzare;
- di precisare che il presente provvedimento non costituisce avvio del procedimento, ai sensi della vigente L. 241/90, e che, pertanto, i proprietari che volessero avanzare richiesta in attuazione di quanto fin qui proposto, dovranno farlo con apposita istanza entro i termini di validità del Piano casa, a pena di inammissibilità (art. 12, L. 19/2009);

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con lo stesso quorum

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000



Comune di Eboli

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/00:

Il Responsabile Settore (Lucia Rossi) formula parere di regolarità tecnica Favorevole
data 09/03/2012

Il Responsabile Settore Finanze formula parere di regolarità contabile

data __/__/____

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

favorevole

Segretario Generale (Dr. Domenico Gelormini)



IL PRESIDENTE
(Dr. Luca Sgroia)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Domenico Gelormini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata affissa all'albo Pretorio il 08/05/2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 23/05/2012, n. di pubblicazione_____

Il Responsabile del servizio
(Sammartino Annamaria)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/05/2012

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
 Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 08/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Domenico Gelormini)



comunedieboli
settoreurbanistica
febbraio2012

IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

SOMMARIO

PREMESSA	3
SCELTA DEGLI AMBITI E AMMISSIBILITÀ	5
LA DEROGA.....	10
LA PROPOSTA	12
IL VALORE DI TRASFORMAZIONE	14
LIMITE MASSIMO ALLA DEROGA.....	19
MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE E DEI BENEFICI	24



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

PREMESSA

La Regione Campania, con la recente LR 1/2011, ha modificato sensibilmente le disposizioni della propria precedente LR 19/2009 recante il cosiddetto "Piano Casa".

Fra l'altro, le disposizioni dell'art. 7 prevedono interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, attraverso strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

In particolare, oltre alle opere realizzabili sui singoli edifici, vi è la possibilità di intervenire in ambiti più estesi nei quali prevedere che la trasformazione urbanistica ed edilizia, in deroga, sia connessa alla cessione di aree o immobili da destinare all'ERS (Edilizia Residenziale Sociale) e dei relativi standard.

La cessione di aree o immobili, intesa come un ulteriore costo, si compensa dunque, con un aumento della "dimensione" dell'intervento dopo la trasformazione, rispetto a quella iniziale conforme ai parametri urbanistici previsti dagli strumenti vigenti.



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

Il procedimento da attivare, come detto, è previsto in deroga agli strumenti urbanistici: pertanto, ai sensi dell'art. 14 del vigente DPR 380/01, può riguardare esclusivamente i parametri di densità edilizia, altezza e distanza fra fabbricati.



SCELTA DEGLI AMBITI E AMMISSIBILITÀ

L'articolo 7 della LR 19/2009, è rubricato "Riqualificazione aree urbane degradate" e nelle definizioni, descritte all'art. 2, le aree degradate sono definite come quelle "compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali o periferici".

Il comma 1 delinea le finalità degli interventi previsti dall'articolo che riguardano la risoluzione delle problematiche abitative e la riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, attivata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

Da tale lettura si comprende come lo scopo degli interventi previsti in questo articolo miri, innanzitutto, alla riqualificazione di particolari ambiti del tessuto urbano perché da essa, anche attraverso la riduzione del disagio abitativo, deriva la possibilità di sviluppo, di economia e di integrazione sociale.



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

L'intervento ammesso dal comma 2 è previsto in deroga: pertanto, affinché la proposta rimanga nell'alveo della deroga senza debordare nella variante urbanistica, occorre anche che l'ambito individuato, oltre a possedere le caratteristiche innanzi richiamate, abbia destinazione urbanistica tale da consentire la realizzazione dell'intervento¹.

Il comma 2 dell'art. 7, all'ultimo periodo esplicita, infine, una preferenza, nella scelta delle aree in cui acconsentire alla deroga, per quelle interessate da occupazioni abusive.

La norma, invero assai generica, sembrerebbe riferirsi agli eventuali insediamenti abusivi oggetto di acquisizione al patrimonio comunale e da destinare alle finalità della legge.

All'attualità non vi sono casi che rientrano in questa tipologia.

Da queste considerazioni, la scelta di candidare ambiti da ricercare nelle sole aree edificabili a fini residenziali previste dal PRG.

Si ritiene di dover escludere l'applicabilità alle zone B_a saturate e alle zone B_c nuclei periferici, per le quali vi sarebbe l'oggettiva impossibi-



¹ Per completezza di informazione si precisa che, ai sensi del recente D.L. 70/2010, convertito con la L. 106/2011 (decreto sviluppo), anche il mutamento di destinazione d'uso è stato incluso nella deroga. Pertanto, invocando ambedue le norme, si potrebbe anche intervenire in ambiti non prettamente residenziali.

IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

lità di reperire aree edificabili connesse a quelle da destinare a standard.

Sono, invece, da ritenere candidabili gli ambiti residenziali B_o soggetti a PUA.

Essi hanno, infatti, ampia superficie disponibile da poter utilizzare e tale da poter ospitare sia l'intervento privato, comprensivo dei relativi standard urbanistici, fissati dallo strumento urbanistico (a questi, infatti, non si può derogare), che le aree per la quota edilizia aggiuntiva in deroga (privata ed ERS), per la quale vanno previsti i relativi standard, stavolta nella misura minima di legge, per esplicita disposizione dalla norma regionale.

La proposta di applicare il piano casa, ed in particolare l'art. 7, agli ambiti residenziali B_o, assoggettati a piani urbanistici attuativi, è peraltro, compatibile sia con i requisiti che con le finalità ivi indicati, perché l'impostazione dell'art. 7 citato, è la stessa che ha guidato, a suo tempo, il PRG nella delimitazione queste aree.



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

Innanzitutto è importante sottolineare come queste aree non sono state individuate come zona C: di espansione, bensì come zona B: agglomerati urbani recenti, sottozona B_b: di completamento.

La scelta di attribuire a queste aree la classificazione di aree di completamento non è solo semantica, ma rivela la fondamentale importanza che il PRG ha inteso assegnare loro.

Le aree B_b delimitate dal PRG fin dal 2003, risultavano e risultano ancora oggi attesa la mancata attuazione dei PUA, anche se non totalmente, abbandonate, a basso livello di naturalità e dismesse, residuando sostanzialmente dall'edificazione del precedente piano regolatore che non ha assicurato, parallelamente agli insediamenti, la necessaria dotazione di standard, all'epoca di esclusiva competenza dell'ente pubblico.

Ecco allora il fondamentale ruolo attribuito dal PRG alle aree PUA: riqualificazione del tessuto urbano consolidato, attraverso una spinta possibilità di trasformazione dell'organizzazione morfologica, unita alla rilevante dotazione di spazi per servizi pubblici e ad uso collettivo che contribuisce a colmare le carenze pregresse (la sottozona B_b



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

garantisce, infatti, da sola, la metà delle superfici a standard necessarie in tutto l'ambito comunale).

Ancora più pregnante e in linea con quanto previsto dall'art. 7 comma 2, è la previsione di una cospicua parte della potenzialità edificatoria dei PUA, destinata all'edilizia sociale (40%).



LA DEROGA

Qualche considerazione merita l'istituto della deroga, elemento fondamentale per la valutazione della fattibilità degli interventi.

In particolare occorre chiarire in che termini tale istituto viene utilizzato nell'ambito della complessa disciplina urbanistica delineata dal vigente PRG e dai PUA.

Tralasciando, in particolare altezza e distanza che non presentano difficoltà interpretative, va contestualizzato il parametro della densità edilizia che stabilisce la dimensione dell'intervento edilizio.

Com'è noto le **schede** relative agli ambiti soggetti a PUA, unitamente alla disciplina specifica delineata nel **REC**, definiscono gli elementi necessari al proporzionamento dei piani.

Gli elementi prescrittivi cui ci si riferisce per il dimensionamento dei PUA sono:

- massimo numero di alloggi da realizzare
- abitanti da trasferire o da insediare
- massima densità fondiaria residenziale (espressa in abitanti per ettaro).



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

L'impostazione del vigente PRG per quanto attiene alla dimensione degli interventi edilizi è fondata sulla **Superficie Lorda di Pavimento** (SLP) in tutte le zone omogenee del territorio comunale e sul relativo **indice di utilizzazione** (che stabilisce la SLP realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria o territoriale).

Tale impostazione è diversa da quella contenuta nel DM 1444/68 che definisce, fra l'altro la misura degli standard e nella LR 14/82 che, in regione Campania, costituisce la legge urbanistica fondamentale per la redazione degli strumenti urbanistici: entrambe queste discipline, infatti, prevedono, quale misura degli interventi edilizi, l'**indice di fabbricabilità** che, invece, misura la **volumetria** insediabile per ogni metro quadrato di superficie (fondiaria o territoriale) dell'ambito di intervento.

Nel nostro caso, allora, gli interventi in regime derogatorio, ai sensi dell'art. 14 del vigente DPR 380/01 e dell'applicazione del piano casa, si esprimeranno in termini di **superficie lorda di pavimento residenziale aggiuntiva**, e saranno poi confrontati e verificati secondo i parametri della norma regionale e nazionale, determinando, a partire dalle SLP, le corrispondenti volumetrie aggiuntive insediabili.



LA PROPOSTA

Tutto ciò premesso, l'applicazione del piano casa agli ambiti assoggettati a PUA è, dunque, invocata ai sensi dell'art. 7 comma 2, in base al quale, il soggetto privato proponente si obbliga a cedere aree o immobili da destinare a ERS e le relative dotazioni di standard, in cambio di una maggiore realizzazione residenziale.

Va precisato, dunque, che oggetto della cessione possono essere tanto le sole aree, che veri e propri alloggi destinati ad accogliere l'ERS.

È evidente che, nel caso di cessione di alloggi, questi ultimi dovranno essere progettati secondo le tipologie (pezzature e caratteristiche tipologiche) tipiche dell'ERS, realizzati dal soggetto promotore e ceduti al comune che ne gestirà le assegnazioni o le alienazioni.

Nel caso di sola cessione delle aree, sarà invece, il Comune a curare successivamente la realizzazione degli alloggi.

La maggiore dotazione residenziale in deroga potrà prevedere la dotazione di standard nella misura minima di legge (20 mq/ab), contrariamente a quelli realizzabili da PUA che, invece, dovranno comunque essere previsti nella misura di 50 mq/ab.



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

Inoltre essa, esplicitata in termini di SLP, interesserà l'edilizia libera e potrà interessare anche quella ERS: in tale caso tutta la superficie residenziale aggiuntiva dovrà essere contenuta nella superficie territoriale disponibile, unitamente alla corrispondente dotazione di standard.

La progettazione degli alloggi ERS dovrà evidentemente rispettarne le tipologie tipiche stabilite dalla legge. Gli alloggi ERS così realizzati saranno ceduti al comune.

La quota di edilizia libera, invece, rimane nella disponibilità del privato proponente che potrà disporne liberamente.

La misura dell'intervento derogatorio è stabilita in base al valore di trasformazione la cui determinazione, dettagliata in seguito, è prestabilita ed individua le modalità di calcolo del valore e le corrispondenti cessioni al comune.



IL VALORE DI TRASFORMAZIONE

È questo il parametro fondamentale per la valutazione della fattibilità degli interventi in esame.

Innanzitutto occorre precisare che la trasformazione da considerare **è soltanto quella in deroga** e non già anche quella consentita dal vigente PRG che, evidentemente, non è negoziabile.

Il **valore di trasformazione**, per la corrente dottrina estimativa, rappresenta la differenza fra il **valore di mercato** finale degli immobili ed i relativi **costi** sostenuti per realizzarli.

In questi ultimi si intendono incluse le spese di costruzione (comprehensive, fra l'altro, del profitto dell'imprenditore, le spese tecniche per la progettazione, gli oneri concessori), quelle eventuali di demolizione di immobili esistenti e quelle delle aree da cedere per standard.

Ritenendo per semplicità che la riqualificazione dell'area avvenga in un unico anno, il valore di trasformazione è dato da:

$$V_t = V_{mt} - (K_s + K_u + K_c + C_c + O_p + O_f + S_g + I + P)$$

dove:

V_t = valore di trasformazione

V_{mt} = valore di mercato degli immobili realizzabili in deroga

IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

K_s = costo del suolo nello stato previgente alla trasformazione proposta

K_u = costi di urbanizzazione per l'esecuzione degli standard

K_c = costi di costruzione e/o ampliamento e/o recupero degli immobili a destinazione privata e di quelli da destinare edilizia residenziale sociale e da cedere al pubblico (compresi i costi demolizione e di sistemazione generale del suolo)

C_c = oneri comunali sul costo di costruzione;

O_p = oneri professionali;

O_f = oneri finanziari;

S_g = spese generali;

I = imposte e tasse;

P = profitto dell'imprenditore promotore.

Nel caso in cui la trasformazione si realizzi in un numero di anni superiore a uno (cioè la trasformazione è conclusa all'anno n) il valore di trasformazione è calcolato attualizzando le relative voci di costo, con la formula:

$$V_t = \sum_{i=0}^n \frac{V_{mti} - (K_{s_i} + K_{u_i} + K_{c_i} + C_{c_i} + O_{p_i} + O_{f_i} + S_{g_i} + I_i + P_i)}{q^i}$$



dove $q = 1 + r$, con r il tasso di attualizzazione.

Infatti, ad esempio, il valore degli immobili realizzati o il profitto dell'imprenditore si ottengono soltanto alla fine del processo di ri-qualificazione (anno n), mentre il costo del suolo va stimato con riferimento al momento iniziale del processo d'intervento (anno zero).

Si precisa pure, che nel caso di realizzazione di immobili da locare e/o gestire da parte del privato per un certo numero di anni prima di una eventuale vendita (edilizia residenziale sociale di tipo locativo, parcheggi, ecc.) devono essere considerati, come ricavi, anche i redditi derivanti dalla locazione/gestione degli immobili a fronte dei relativi costi di gestione.

I valori di mercato delle opere e/o delle aree cedute al pubblico e degli immobili destinati a edilizia residenziale sociale, esprimono il beneficio che il pubblico (B_{pub}) ottiene dall'intervento e che si aggiungono ai normali standard di legge e agli oneri concessori dovuti:

$$B_{pub} = \frac{(V_{AREE} + V_{ERS})}{q^n}$$

dove:



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

V_{AREE} = valore delle aree cedute

V_{ERS} = valore delle residenze ERS.

Il beneficio privato (B_{pr}) è espresso, invece, dalla differenza tra il valore di mercato dei beni immobili ottenuti dal privato in seguito alla trasformazione ed i costi sopportati per la realizzazione:

$$B_{pr} = \sum_{i=0}^n \frac{V_{mai} - (K_{s_i} + K_{u_i} + K_{c_i} + C_{c_i} + O_{p_i} + O_{f_i} + S_{g_i} + I_i)}{q^i}$$

dove:

V_{ma} = valore delle residenze aggiuntive ottenute dal soggetto promotore.

Evidentemente $V_{ma} < V_{mt}$ perché quota parte degli immobili (con il loro valore di mercato) sono ceduti al pubblico.

Seppure non risulti possibile individuare a priori ed in maniera univoca la quota di edilizia privata e di edilizia residenziale sociale da realizzare, si propone di assumere, affinché l'intervento sia finanziariamente sostenibile, che il beneficio pubblico sia almeno pari al beneficio privato:

$$B_{pub} \geq B_{pr}$$



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

Pertanto, le richieste, proposte in applicazione di quanto fin qui descritto, dovranno essere corredate da un piano finanziario pluriennale che evidenzi la quota di beneficio privato e di beneficio pubblico derivante dalla parte di intervento proposto in deroga, determinate con le modalità fin qui esposte e dimostri il rispetto della formula

$$B_{pub} \geq B_{pr}.$$



LIMITE MASSIMO ALLA DEROGA

Nell'ambito della previsione di deroga si è ritenuto di dover tenere sempre a riferimento le norme vigenti in materia di pianificazione ed, in particolare, di quelle che fissano i limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza fra fabbricati, disposte dal DIM 1444/68 e dalla LR 14/82.

La prima definisce le zone B (destinazione dei PUA) quelle nelle quali la densità territoriale è almeno pari a 1,5 mc/mq e la superficie coperta è almeno pari al 12,5%.

La norma regionale, invece nelle zone B, limita la densità territoriale a 150 ab/ha e l'indice fondiario a 4 mc/mq.

Al fine di comprendere in che misura consentire la deroga, vanno innanzitutto sempre tenuti presente i limiti inderogabili imposti dalla norma (in particolare quella regionale, essendo quelli nazionali dei minimi) ed occorre conoscere il dato di partenza di tali parametri e, dunque, quali valori assumono tali indici secondo la capacità insediativa assegnata ai PUA.

Operando una simulazione di dimensionamento si ottengono i valori seguenti:



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

indice fondiario	1,2 mc/mq	ambiti nuclei periferici
	1,8 - 2,4 mc/mq	ambiti urbani "radi"
	2,6 - 3,8 mc/mq	ambiti urbani "densi"
densità territoriale	24 ab/ha	ambiti nuclei periferici
	26 - 40 ab/ha	ambiti urbani "radi"
	44 - 51 ab/ha	ambiti urbani "densi"
densità fondiaria	35 ab/ha	ambiti nuclei periferici
	55 - 71 ab/ha	ambiti urbani "radi"
	83 - 112 ab/ha	ambiti urbani "densi"

Questi valori sono evidentemente al di sotto di quelli fissati dalla norma e, in via di principio, possono essere aumentati fino a raggiungere il massimo valore.

Simulando un dimensionamento della deroga, portando a saturazione uno alla volta questi due indici si ottiene:

- Saturando l'indice fondiario, la densità territoriale risulta ancora contenuta nel limite
- Saturando la densità territoriale, l'indice sfora il limite fissato.

Dunque, sarebbe possibile consentire la deroga fino alla saturazione del solo indice fondiario.



Questa ipotesi, tuttavia:

- azzererebbe le differenti capacità edificatorie che, invece, il vigente PRG aveva inteso conservare per i vari ambiti, cogliendone le tipiche caratteristiche insediative
- determinerebbe una disparità di trattamento fra i proprietari delle aree interessate: i PUA a più bassa densità, infatti usufruirebbero di una maggiore deroga per saturare l'indice, rispetto agli altri.

Sarebbe, allora, auspicabile che la possibilità di deroga operasse in egual misura per tutti gli ambiti, conseguendo anche il risultato di lasciare inalterate le differenze di capacità insediativa proprie di ciascun ambito.

In tale ipotesi, resterebbe da definire il parametro da derogare e la misura massima della deroga ammessa.

Dall'esame dei risultati della simulazione effettuata sulla saturazione dell'indice fondiario si rileva che, al crescere dell'indice (rapporto PUA/DEROGA pari a 1:2), più o meno con lo stesso trend cresce il numero di abitanti, ma con andamenti decisamente più veloci crescono, invece, la densità territoriale (1:3-5) e quella fondiaria (1:4-7).



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

Conseguentemente, limitando la densità fondiaria, risultano sicuramente verificati gli altri due parametri.

Simulando, tuttavia, la saturazione della densità fondiaria (parametro massimo stabilito dal PRG), oltre a ribadire che ciò comporterebbe quanto già evidenziato per la saturazione dell'indice e precisando che gli altri due indici resterebbero nei parametri massimi inderogabili, si rileva un incremento insediativo eccessivo, atteso che in taluni casi si arriva al raddoppio della capacità insediativa dei PUA, snaturandone, di fatto, le previsioni.

Appare opportuno, allora, che la misura massima consentita per la densità fondiaria, venga valutata, non tanto in senso strettamente tecnico, ma più prudenzialmente in termini di gestione oculata del territorio.

Un parametro di riferimento attendibile, si ritiene possa essere ricercato nel testo normativo del Piano casa, e precisamente quando si stabilisce che la misura massima degli ampliamenti ammessi è pari al 35% in termini volumetrici.

Tale misura è stabilita per gli interventi di demolizione e ricostruzione su singoli edifici, ma è ovvio che essa rappresenti pur sempre il limite



IL PIANO CASA NEL COMUNE DI EBOLI VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED EDILIZIA SOCIALE

massimo per gli ampliamenti che la norma ammette nel suo complesso².

Tenuto conto di ciò, e a seguito di diverse simulazioni di dimensionamento, appare congruo limitare l'incremento della densità fondiaria al 40%: con l'applicazione di tale aumento, il volume aggiuntivo in deroga che ne deriva, risulta contenuto nel 35% di quello originariamente previsto dai PUA.



² Non si considera ovviamente il 50% di ampliamento ammesso per gli edifici residenziali pubblici.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE E DEI BENEFICI

Si riporta di seguito, infine, per agevolare il calcolo, un foglio di calcolo precompilato con i valori ed i costi di realizzazione (ambidue espressi in €/mq) degli immobili e degli standard, e preimpostato con le altre voci, da applicare per la stima del valore di trasformazione degli interventi e per la verifica del rapporto fra beneficio pubblico e privato.³

Andranno compilate le sole caselle colorate in arancio, inserendo i relativi dati di progetto.

Le formule preimpostate calcoleranno direttamente le voci di valori e costi e quelle dei benefici pubblico e privato.

Evidentemente la proposta risponderà ai criteri stabiliti se il beneficio pubblico sarà superiore a quello privato.

Se così non fosse occorrerà rimodulare le ipotesi di progetto e immettere nuovi dati fino a verificare la condizione.



³ Il foglio di lavoro è impostato per la determinazione dei valori e dei costi nell'arco temporale pari a un anno. Nel caso di determinazione dei valori e dei costi in arco temporale pluriennale, occorrerà modificare le formule inserendo le rispettive voci attualizzate.

VALUTAZIONE VALORE DI TRASFORMAZIONE, BENEFICIO PRIVATO E BENEFICIO PUBBLICO

DIMENSIONAMENTO				VALORE unitario			COSTO SUOLO			COSTO URBANIZZAZIONI		
SLP max	mq			€/mq			If			Sfon	mq	0
SLP prog	mq						Sfond edifici	priv mq	#DIV/0!			
								ers mq	#DIV/0!			
PRIVATI	%		0	Vpr	1'800		Sfond standard	mq	0	Ku	€/mq	62
BOX (1 mq/10 mc)		0 mq	0	Vbox	800		Ks	€/mq	100			
ERS	%		0	Vers	1'260		ABITANTI AGGIUNTIVI					
AUTORIMESSE (1 mq/10 mc)		mq	0	Vautorim.	500		ONERI PROFESSIONALI			ONERI FINANZIARI		
COSTO UNITARIO ALLOGGI				CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE								
€/mq				indice	pr	ers						
PRIVATI	Kc pr	800		Ou	€/mc	7.85	% su (Ku+Kc)		0.060	% su (Ku+Kc+Cc+Op+Sg)		0.070
ERS	Kc ers	700		Cc	€/mq	0.065						
box e autorim.		300					ONERI PROFESSIONALI			ONERI FINANZIARI		
SPESE GENERALI				IMPOSTE E TASSE			PROFITTO					
% su (Ku+Kc)		0.080		% su (Ku+Kc+Op+Sg+P)		0.220	% su (Ku+Kc+Cc+Op+Of+Sg)					

VALORE DEGLI IMMOBILI IN DEROGA	Vm pr	0				0	
	Vm ers	0	0				
COSTO DEL SUOLO (*)	Ks pr						
	Ks ers						
COSTO URBANIZZAZIONI	Ku		0			0	#DIV/0!
							0 (**)
COSTI DI COSTRUZIONE ALLOGGI	Kc pr	0				0	
	Kc ers	0	0				
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Cc pr	0				0	
	Cc ers	0	0				
ONERI PROFESSIONALI	Op		0			0	
ONERI FINANZIARI	Of		0			0	
SPESE GENERALI	Sg		0			0	
IMPOSTE E TASSE	Im		0			0	
PROFITTO	P		0			0	
VALORE DI TRASFORMAZIONE			0			0	BENEFICIO PUBBLICO
						0	0

(*) NON INCIDE NEL VALORE DI TRASFORMAZIONE PERCHE' IL SOGGETTO DEVE ACQUISTARLO X IL PUA E NON E' LEGATO ALLA DEROGA INCIDE, INVECE, NEL BENEFICIO PUBBLICO PER LA PARTE DI **SUPERFICIE FONDARIA ERS** E DI **STANDARD** CHE SENZA DEROGA SAREBBERO RIMASTI AL PROMOTORE.

(**) IL COSTO DELLE URBANIZZAZIONI VIENE CONSIDERATO INSIEME AL SUOLO AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEL VALORE DELLE AREE A STANDARD TRASFORMATE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° **338** del Registro. Seduta del **18/09/2014**

Oggetto: Piano casa regionale LR 19/09 e delibera di CC n. 13 del 26/4/2012 - indirizzi

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore dieci e trenta minuti convocata nei modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	Presente	Assente
1) Melchionda Martino		X
2) Cicia Cosimo	X	
3) Bruno Annarita	X	
4) Lavorgna Adolfo		X
5) Martucciello Liberato		X
6) Massarelli Ilario	X	
7) Norma Dino	X	
8) Bello Francesco	X	
9) Atrigna Massimiliano		X

Assume la Presidenza, il **Vice Sindaco Cosimo Cicia**;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale **Dr. Domenico Gelormini**.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.



IL RESPONSABILE

PREMESSO

- che la vigente LR 19/09, stabilisce le modalità di applicazione delle premialità previste dal cosiddetto Piano casa;
- che l'art. 7 comma 2, in particolare, consente l'applicazione delle premialità nelle aree urbane degradate a fronte della cessione di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale in funzione del valore della trasformazione;

PRESO ATTO

- che con deliberazione di CC n. 13 del 26/4/2012 l'amministrazione ha disposto l'applicazione del citato art. 7 comma 2 nelle aree del territorio comunale assoggettate a PUA, stabilendone le modalità operative;
- che, in particolare, si dispone:
 - la concessione della deroga attraverso l'incremento, nella misura massima del 40%, del parametro di densità fondiaria residenziale (espressa in termini di abitanti insediati per ettaro di superficie fondiaria);
 - la previsione di cessione di ERS in misura tale da assicurare il bilanciamento fra beneficio pubblico e beneficio privato indotto dall'intervento in deroga;
- che l'elaborazione dei progetti di PUA ha incluso la compilazione di una scheda nella quale, riportati i dati di sintesi della deroga, si dimostra il sostanziale pareggio fra benefici pubblico e privato indotti dall'intervento;
- che l'istruttoria delle proposte ha evidenziato l'inclusione, fra le voci costituenti il beneficio pubblico, oltre al valore degli alloggi destinati all'edilizia sociale e dei relativi standard, anche il costo di opere pubbliche localizzate nelle aree interessate dai piani attuativi;

VISTA

- la relazione dell'ufficio con la quale, sulla base dei pertinenti riferimenti normativi e provvedimenti regionali, si ritiene sostanzialmente ammissibile la proposta avanzata dai soggetti proponenti i PUA;

CONSIDERATO

- che la proposta va valutata sotto un duplice aspetto: il primo riguarda, in linea generale, l'ammissibilità secondo quanto stabilito dall'art. 7 del piano casa ed il secondo, sostanziale, con riguardo alla tipologia di opere proposte;
- che, con riferimento al primo aspetto, la previsione dell'art. 7 comma 2 prevede la facoltà di ricorrere alla negoziazione urbanistica, attraverso allargamento dei parametri volumetrici, nel rispetto di vincoli e obblighi di legge principalmente in termini di servizi collettivi e standard, come premio a prestazioni virtuose quali sistemi di intervento complessi finalizzati al rinnovo urbano;
- che, in particolare, la norma dell'art. 7 è finalizzata a coniugare procedimenti a contenuto territoriale e urbanistico con politiche abitative ispirate alla logica del "social housing" che, come meglio precisato nelle Linee guida regionali, va inteso, non soltanto come costruzione di edifici, ma recupero di una qualità urbana complessiva in cui la progettazione architettonica degli alloggi diviene parte di un processo, ripensato come somma di alloggi, spazi verdi, infrastrutture e luoghi collettivi sociali e culturali di aggregazione;



- che, con riferimento al secondo aspetto, la questione si pone, invece, per la particolare modalità operativa degli interventi ai quali viene concessa la possibilità di usufruire della premialità, atteso che trattandosi di piani attuativi, la normativa vigente, declinata localmente nell'art. 55 delle NTA del PRG, attribuisce al titolare dell'intervento l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria;
- che, alla luce di tale considerazione l'elemento sostanziale discriminante ai fini dell'ammissibilità della proposta diviene la caratterizzazione dell'opera pubblica proposta, visto che non può essere negoziato l'obbligo posto dalla legge già a carico del soggetto attuatore del PUA;

RICHIAMATA

- la deliberazione AVCP n. 46/2012 che, nel merito, ha chiarito la differenza fra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, rapportandola alla loro diversa funzione: la prima categoria riguarda *"opere indispensabili ad assicurare l'edificabilità di un'area sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e della sicurezza"*, mentre *"le seconde sono costituite da quelle infrastrutture necessarie alla vita civile e comunitaria"* destinate *"a soddisfare le esigenze di abitanti e/o insediamenti che vanno al di là dell'insieme dei soggetti interessati dall'intervento urbanistico"*.

RITENUTO

- dunque, che le proposte possano essere accolte soltanto se le opere pubbliche proposte rientrano fra le opere di urbanizzazione secondaria e sono quindi finalizzate al perseguimento di un interesse pubblico non strettamente funzionale ai singoli interventi di trasformazione urbanistica proposti con i PUA;
- di fornire indirizzo all'ufficio competente, al fine di procedere all'istruttoria delle proposte dei PUA nei termini innanzi precisati, rimandando, in sede di adozione dei relativi PUA, la valutazione delle singole proposte;

PROPONE

- con riferimento all'applicazione delle premialità nei PUA, ai sensi della LR 19/09 e della deliberazione di CC n. 13/2012, e alla relativa ammissibilità da verificare in fase di istruttoria tecnica, di fornire il seguente indirizzo:
 - nella scheda di verifica del bilanciamento fra beneficio pubblico e beneficio privato connesso alla premialità può prevedersi l'inclusione dei soli costi di realizzazione di opere pubbliche ovvero di pubblico interesse, insieme al valore degli alloggi ERS e dei relativi standard oggetto di cessione, nel solo caso in cui esse configurino opere di urbanizzazione secondaria o destinate a soddisfare le esigenze di abitanti e/o insediamenti che vanno al di là dell'insieme dei soggetti interessati dall'intervento urbanistico;
- di rimandare la valutazione delle singole proposte in sede di adozione dei relativi PUA;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lvo n. 267, recante il TUEL.

Il responsabile



ing. Giuseppe Barrella

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza per cui si rende necessario l'imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) con riferimento all'applicazione delle premialità nei PUA, ai sensi della LR 19/09 e della deliberazione di CC n. 13/2012, e alla relativa ammissibilità da verificare in fase di istruttoria tecnica, di fornire il seguente indirizzo:
 - a. nella scheda di verifica del bilanciamento fra beneficio pubblico e beneficio privato connesso alla premialità può prevedersi l'inclusione dei soli costi di realizzazione di opere pubbliche ovvero di pubblico interesse, insieme al valore degli alloggi ERS e dei relativi standard oggetto di cessione, nel solo caso in cui esse configurino opere di urbanizzazione secondaria o destinate a soddisfare le esigenze di abitanti e/o insediamenti che vanno al di là dell'insieme dei soggetti interessati dall'intervento urbanistico;
- 2) di rimandare la valutazione delle singole proposte in sede di adozione dei relativi PUA;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lvo n. 267, recante il TUEL.



Comune di Eboli

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/00:

Il Responsabile Settore (Giuseppe Barrella) formula parere di regolarità tecnica Favorevole
(firma) _____ data 17/09/2014

Il Responsabile Settore Finanze formula parere di regolarità contabile

(firma) _____ data __/__/____

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

favorevole

Segretario Generale (Dr. Domenico Gelormini)



Comune di Eboli

IL SINDACO

(Vice Sindaco Cosimo Cicia)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Domenico Gelormini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 24/09/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 09/10/2014, n. di pubblicazione _____

Il Responsabile del servizio
(Dott.ssa Anna Masci)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2014

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 - comma 4°)
 Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 - comma 3°)

Lì, 24/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Domenico Gelormini)